




Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato



Piano direttore  
cantonale



Piano direttore cantonale

## Proposte di modifica del Piano direttore

Gennaio 2024

Consultazione ai sensi dell'art. 11 LST

### Contenuto

Rapporto esplicativo

Scheda P8 *Territorio agricolo*

Scheda R1 *Piano comprensoriale del Piano di Magadino*

**Editore**

Dipartimento del territorio

**Autore**

Sezione dello sviluppo territoriale,  
Ufficio del piano direttore

**Per ulteriori informazioni**

Sezione dello sviluppo territoriale,  
via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona  
tel. +41 91 814 25 91  
fax +41 91 814 25 99  
e-mail [dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch), [www.ti.ch/pd](http://www.ti.ch/pd)

© Dipartimento del territorio, 2024

## Sommario

Premessa.....	4
<b>Rapporto esplicativo.....</b>	<b>5</b>
1 Sintesi.....	5
2 Quadro giuridico e pianificatorio federale.....	6
3 Compiti derivanti dal PS-SAC.....	6
3.1 Il censimento SAC.....	7
3.2 L'elenco o la carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili.....	8
3.3 La compensazione reale di SAC sottratte.....	9
4 Consolidamento pianificatorio delle SAC.....	9
5 Altre proposte di modifica.....	11
5.1 Zone agricole attrezzate.....	11
5.2 Attribuzione di SAC alla zona edificabile.....	13
5.3 Coltivazione nei territori minacciati dall'abbandono.....	13
5.4 Politica economica regionale in materia agricola.....	14
<b>Proposte di modifica della scheda P8 <i>Territorio agricolo</i>.....</b>	<b>15</b>
<b>Proposte di modifica della scheda R11 <i>Piano comprensoriale del Piano di Magadino</i>.....</b>	<b>20</b>
<b>Proposte di modifica della carta di base 1:50'000.....</b>	<b>22</b>
Abbreviazioni.....	23

## Premessa

Il Piano direttore cantonale (PD) è stato adottato dal Consiglio di Stato (CdS) nel 2009 ed approvato dal Consiglio Federale (CF) nel 2013.

Il PD è uno strumento dinamico e dal 2009 è stato regolarmente oggetto di modifiche. Quelle rilevanti (adattamenti), prima di essere decise dal CdS, sono sottoposte a una procedura d'informazione e partecipazione (consultazione), durante la quale chiunque ha la possibilità di formulare osservazioni.

Con il presente fascicolo il CdS pone in consultazione le proposte di modifica della scheda P8 *Territorio agricolo* volte a:

- attuare i nuovi compiti attribuiti ai cantoni dal *Piano settoriale federale delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC (PS-SAC)*;
- ottemperare alle condizioni poste dal CF nel contesto dell'approvazione federale delle schede R1, R6 ed R10 del PD;
- consolidare il censimento cantonale delle SAC quale unico strumento per la loro designazione;
- modificare la prassi per il consolidamento pianificatorio delle SAC;
- aggiornare alcuni contenuti all'esperienza maturata negli ultimi anni in materia di territorio agricolo e di salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola.

Quale conseguenza delle proposte di modifica della scheda P8, viene posta in consultazione anche una modifica della scheda R1 I *Piano comprensoriale del Piano di Magadino*, finalizzata ad uniformare a scala cantonale le regole per le zone agricole attrezzate.

Il fascicolo è composto da tre parti: il *Rapporto esplicativo* che illustra le motivazioni alla base della procedura di modifica, la descrizione delle *Proposte di modifica della scheda P8 Territorio agricolo e della scheda R1 I Piano comprensoriale del Piano di Magadino*, e le *Proposte di modifica della carta di base* (del PD).

Durante il periodo della consultazione il fascicolo è reperibile all'indirizzo [www.ti.ch/pd](http://www.ti.ch/pd) → Procedure → Procedure recenti.

Allo stesso indirizzo si trovano anche le versioni in vigore di tutte le schede e la carta di base del PD.

L'Ufficio del Piano direttore (UPD) è a disposizione per domande e ulteriori informazioni.

## Rapporto esplicativo

### I Sintesi

La scheda P8 in vigore esprime indirizzi, misure e compiti volti a proteggere il territorio agricolo e a valorizzare il contributo dell'attività agricola nello sviluppo qualitativo del territorio cantonale. I suoi contenuti sono stati delineati nel contesto della revisione del PD adottata dal CdS nel 2009 e da allora non ha subito modifiche sostanziali. Nel frattempo sono tuttavia intervenuti dei cambiamenti nelle condizioni-quadro che determinano la politica federale e cantonale in materia di territorio agricolo e, in particolare, delle SAC:

- nel 2014 sono entrate in vigore alcune modifiche della *Legge federale sulla pianificazione del territorio* (LPT) e della relativa ordinanza (OPT) che hanno rafforzato la protezione delle superfici agricole e in particolare delle SAC;
- nel 2020 il CF ha approvato la revisione del PS-SAC, attribuendo ai cantoni nuovi compiti a tutela del territorio agricolo;
- nel 2022, nel contesto dell'approvazione delle schede R1, R6 ed R10 del PD, il CF ha impartito al Cantone Ticino l'ordine di introdurre nel PD una regolamentazione per la compensazione delle SAC;
- sempre nel 2022 è entrato in vigore l'art. 41a della *Legge cantonale sullo sviluppo territoriale* (LST) che introduce il *censimento* come strumento che raccoglie le informazioni relative alle SAC.

Inoltre, in alcune sentenze, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha espresso delle "riserve" sul metodo adottato dal Canton Ticino che prevede il consolidamento pianificatorio delle SAC nei piani regolatori (PR).

Si rende dunque necessaria una serie di adattamenti della scheda P8 che riguardano:

- il censimento SAC quale strumento per la loro designazione;
- la compensazione reale delle SAC;
- l'elaborazione di una carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili;
- l'abbandono del consolidamento pianificatorio della specifica "SAC" nella pianificazione delle utilizzazioni (PR e piani di utilizzazione cantonali, ovvero PUC).

Altri adattamenti interessano l'attualizzazione dei contenuti a seguito dell'evoluzione, negli ultimi anni, della gestione delle zone agricole attrezzate (con conseguente parallela proposta di modifica della scheda R1 | *Piano comprensoriale del Piano di Magadino*), del recupero dei territori minacciati dall'abbandono e della politica economica regionale in materia di filiera dell'agricoltura. È colta inoltre l'occasione per riorganizzare il testo, sintetizzando e accorpendo alcuni paragrafi, suddividendo più chiaramente indirizzi, misure e compiti, migliorando l'espressione linguistica ed eliminando ridondanze.

Durante gli ultimi anni le diverse componenti dell'attività agricola hanno conosciuto una profonda evoluzione: gestione aziendale, coltivazione, produzione, commercializzazione. Una rivisitazione globale del tema del territorio agricolo nel PD alla luce di tale evoluzione è senz'altro auspicabile, ma merita un approccio trasversale e coordinato con altre iniziative ed azioni pianificatorie come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, lo sviluppo della biodiversità e dell'infrastruttura ecologica, i cambiamenti climatici, le aree di svago in aree urbane, la cura del territorio nelle aree periferiche, ecc., approccio che va affrontato nel contesto dell'attualizzazione generale del PD.

I presenti adattamenti sono volti essenzialmente a rafforzare la protezione delle superfici coltivate e, in particolare delle SAC, nonché a aggiornare i contenuti della scheda P8 palesemente incongruenti rispetto alla prassi materiale sviluppata negli anni in ambito agricolo.

## 2 Quadro giuridico e pianificatorio federale

Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a della LPT è necessario *“mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture”* e l'art. 16 richiama l'importante ruolo dell'agricoltura quale base per l'approvvigionamento alimentare, per la salvaguardia del paesaggio, degli spazi per lo svago e per le compensazioni ecologiche.<sup>1</sup>

L'OPT precisa poi in diversi articoli principi ed azioni relativi a tale disposto legislativo fondamentale<sup>2</sup>:

- secondo l'art. 26, le SAC sono costituite da superfici coltivate idonee e ne è necessaria un'estensione minima a livello nazionale per assicurare una base sufficiente di approvvigionamento alimentare della Svizzera in periodi perturbati;
- secondo gli artt. 27, 28 e 29, tale estensione è stabilita nel PS-SAC, che la suddivide fra cantoni (i cosiddetti “contingenti”), i quali sono tenuti a designarla nei loro PD;
- infine, secondo l'art. 30, le SAC vanno attribuite alle zone agricole, possono essere azionate solo a determinate condizioni restrittive e i cantoni devono costantemente garantire il loro contingente.

Il PS-SAC<sup>3</sup> è lo strumento pianificatorio della Confederazione per la tutela delle SAC. Esso stabilisce l'estensione minima a livello nazionale, pari a 438'460 ha, e quella attribuita ad ogni cantone, che per il Ticino ammonta a 3'500 ha.

La sua prima versione risale al 1992, ma avendo riscontrato un degrado qualitativo e quantitativo del contingente SAC a livello nazionale, nel 2016 il CF ha dato mandato ad un gruppo di esperti di riesaminarlo, mandato che è sfociato in una nuova versione del documento approvata dal CF nel 2020.

## 3 Compiti derivanti dal PS-SAC

La parte vincolante del PS-SAC esplicita l'obiettivo della protezione delle SAC e stabilisce che il contingente nazionale e quelli cantonali devono essere garantiti a lungo termine. Attraverso 18 obiettivi essa regola inoltre la salvaguardia e la gestione quantitativa e qualitativa delle SAC. Di seguito sono sintetizzati quelli che comportano dei compiti diretti per i cantoni:

- principi P4 e P15: i cantoni devono indicare tutti i suoli con qualità SAC attraverso degli inventari<sup>4</sup> e aggiornano i geodati con cadenza almeno annuale, pubblicandoli sul portale nazionale;
- principio P7: entro 3 anni dall'entrata in vigore del PS-SAC, i cantoni definiscono i suoli da prendere in considerazione per una valorizzazione o una ricoltivazione, attraverso l'allestimento di un elenco o di una carta indicativa;

---

<sup>1</sup> [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573\\_1573\\_1573/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/it), vedere anche artt. 6 e 15.

<sup>2</sup> <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/it>

<sup>3</sup> <https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/raumplanung/dokumente/bericht/bl-sachplan-fruchtfolgeflaechen-08052020.pdf.download.pdf/bl-ps-delle-superfici-per-lavvicendamento-delle-colture-08052020.pdf>

<sup>4</sup> Nel contesto della redazione dell'art. 41a LST è stato deciso che la traduzione italiana più corretta del tedesco “Fruchtfolgeflächen (FFF)-Inventar” è “censimento SAC”.

- principi P9 e P10: i cantoni che presentano un margine ridotto rispetto al contingente e che non dispongono di una base di dati affidabile devono introdurre una regolamentazione a PD per la compensazione di SAC iscritte nel censimento<sup>5</sup>;
- principio P17: i cantoni allestiscono un rapporto quadriennale sull'esatta ubicazione, l'estensione e la qualità dei loro inventari SAC.

### 3.1 Il censimento SAC

Secondo il PS-SAC, il censimento è lo strumento attraverso il quale viene monitorato il contingente cantonale, in particolare il rispetto della sua soglia minima.

Nel contesto dell'esame preliminare dell'adattamento delle schede R1, R6 ed R10 del PD alla 1<sup>a</sup> fase della revisione della LPT (LPT1), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha chiesto al Dipartimento del territorio (DT) di allestire un censimento delle SAC in forma di geodati, al fine di verificare il rispetto del contingente minimo di 3'500 ha. Questo lavoro è stato condotto dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST) in collaborazione con la Sezione dell'agricoltura (SA) ed il suo risultato, ovvero un ammontare di 3'572 ha di SAC, è stato validato dall'ARE nel rapporto d'esame e dal CF nel conseguente dispositivo d'approvazione del 19 ottobre 2022<sup>6</sup> delle suddette schede.

Il censimento si basa in particolare sul *catasto delle idoneità agricole dei suoli*, unico rilievo disponibile in Ticino e risalente agli anni '80<sup>7</sup>. I cantoni hanno proceduto ai rilievi della qualità dei suoli agricoli con diverse metodologie e tempistiche e gestiscono tale tema secondo le proprie specificità, ciò che non permette di fornire un quadro reale, aggiornato ed uniforme a livello svizzero circa la qualità dei suoli agricoli. Sulla base della *Strategia suolo Svizzera*, il 3 marzo 2023 il CF ha approvato il concetto di mappatura del suolo in Svizzera<sup>8</sup>, dando il via libera alla sua fase preparatoria, ovvero lo sviluppo delle basi organizzative, legali, finanziarie e operative per allestire una fotografia a livello nazionale della qualità e delle proprietà dei suoli. Si tratta di un progetto che durerà diversi anni, gestito dal governo federale in collaborazione coi cantoni e condotto dal Centro di competenza per il suolo<sup>9</sup>. Questa mappatura influenzerà indubbiamente l'estensione cantonale delle SAC, anche se al momento non è ancora dato sapere come. Nel frattempo, sulla base dei rilevamenti disponibili sopra citati, il censimento di 3'572 ha rappresenta lo stato più aggiornato delle SAC in Ticino.

Il contingente minimo è quindi rispettato, ma il margine<sup>10</sup> è considerato ridotto dall'ARE nel suo rapporto d'esame degli adattamenti delle schede R1, R6 ed R10<sup>11</sup>, per cui il CF ha intimato al Ticino l'integrazione, nel PD, di una regolamentazione per la compensazione reale delle SAC sottratte (vedere capitolo 3.3).

I geodati del censimento sono pubblicamente accessibili (visionabili e scaricabili) sui geoportali federale<sup>12</sup> e cantonale<sup>13</sup>, conformemente a quanto richiesto dal PS-SAC. Annualmente va eseguita una verifica del suo stato e, in caso di modifiche, vanno caricati sui due portali i dati aggiornati.

---

<sup>5</sup> Secondo il PS-SAC una "base di dati affidabile" è rappresentata da rilievi realizzati perlomeno secondo il metodo FAL24+. I rilievi eseguiti prima degli anni '90, come (nel caso del Ticino) il *catasto cantonale delle idoneità agricole dei suoli*, sono tuttavia ritenuti validi (fintanto che non si procederà a nuovi rilievi), ma non esenti da possibili inesattezze o deterioramento della qualità del suolo.

<sup>6</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/adattamento-del-piano-direttore> → Documentazione utile → Approvazione federale.

<sup>7</sup> Sono considerate SAC le seguenti 3 idoneità: idoneo alla campicoltura, molto idoneo alla campicoltura e idoneo alla campicoltura e alla viticoltura.

<sup>8</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/suolo/info-specialisti/bodenkartierung.html>

<sup>9</sup> <https://ccsols.ch/it/progetti-di-mappatura/>

<sup>10</sup> Il margine sul contingente minimo di 3'500 ha ammonta a +2%, di poco oltre la media svizzera, che è pari a 1.58%.

<sup>11</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/adattamento-del-piano-direttore> → Documentazione utile → Approvazione federale.

<sup>12</sup> <https://www.geodienste.ch/services/fruchtfolgeflaechen>

<sup>13</sup> <https://map.geo.ti.ch/>, geocategoria *Superfici per l'avvicendamento delle colture*.

Al momento risalgono al 31 dicembre 2021, ma da allora l'estensione delle SAC non è sostanzialmente cambiata. Il prossimo aggiornamento sarà messo a disposizione nel 2024. In tale occasione saranno rilevate le SAC in zona edificabile in ossequio all'art. 28 cpv. 2 dell'OPT. La totalità delle SAC facenti parte del censimento è già attribuita a zona agricola nei PR interessati o, in rari casi, a zone senza destinazione specifica o a vuoti pianificatori. Le SAC in zona edificabile non possono essere conteggiate nel censimento, ma rappresentano informazioni utili che saranno messe a disposizione per procedere ad eventuali operazioni di riordino delle zone edificabili ai sensi della scheda R6.

Sulla base di quanto descritto sopra, il CdS propone di adattare la scheda P8 integrandovi i seguenti contenuti:

- il censimento rappresenta lo strumento che fa stato per la designazione delle SAC (misura 3.1.b);
- la sua tenuta a giorno è garantita dalla SST (compito 4.1.a) sulla base delle informazioni della SA (compito 4.1.h);
- ogni quattro anni la SST presenterà all'ARE un rapporto sullo stato delle SAC contestualmente al rapporto sul PD ai sensi dell'art. 9 OPT.

### 3.2 L'elenco o la carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili

Secondo il PS-SAC, i cantoni devono allestire un elenco oppure una carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili. Per aiutare i cantoni in questo compito, l'ARE, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno allestito una nota metodologica<sup>14</sup>. La *valorizzazione* corrisponde al miglioramento del rendimento agricolo, mentre la *ricoltivazione* è la ricostituzione o il ripristino del suolo, dopo che questo è stato privato del suo strato fertile, oppure impermeabilizzato (in buona sostanza lo si rende nuovamente coltivabile).

Questo strumento ha una doppia utilità: da un lato, permette d'individuare un potenziale di riconversione a SAC utile a garantire il contingente (in particolare se il margine è esiguo, come nel caso del Ticino) e, dall'altro, identifica preventivamente superfici utili per compensare eventuali SAC sottratte da progetti pianificatori, infrastrutturali (per esempio stradali) o edilizi, che possono così essere accompagnati da soluzioni di valorizzazione e ricoltivazione.

Devono essere presi in considerazione prioritariamente suoli degradati per cause antropiche, per i quali la stratificazione, lo spessore e la struttura sono stati fortemente modificati da attività umane (come depositi di materiale inerte, terreni non ben ricostituiti dopo l'abbandono di attività, interventi edilizi che hanno compromesso la qualità del suolo). Entrano in linea di conto però anche altri tipi di terreni: quelli fortemente compattati, quelli inquinati da risanare, nonché quelli dallo scarso valore agricolo.

La realizzazione dell'elenco o della carta indicativa è la premessa per mettere in pratica misure e azioni che permettono di perseguire diversi obiettivi: restituzione di terreni all'agricoltura, miglioramento della qualità del suolo, nonché riordini paesaggistici ed urbanistici.

In Ticino l'individuazione sistematica di terreni valorizzabili e ricoltivabili è stata eseguita sul Piano di Magadino in relazione ad opere infrastrutturali delle FFS (come il raddoppio del binario fra Contone e Quartino) e in alcuni comuni del Locarnese nell'ambito della realizzazione di misure del Programma d'agglomerato del Locarnese di seconda e terza generazione. Si tratta di estendere a tutto il territorio cantonale questo tipo d'indagini sulla scorta della citata nota metodologica.

---

<sup>14</sup> <https://www.aren.admin.ch/dam/aren/it/dokumente/raumplanung/dokumente/bericht/anleitung-hinweiskarte-fff-20210312.pdf.download.pdf/anleitung-hinweiskarte-fff-20210312-fr.pdf>

Sulla base di quanto descritto sopra, il CdS propone di adattare la scheda P8 integrandovi i seguenti contenuti:

- va allestita una carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili (misura 3.1.f), perché più efficace di un semplice elenco;
- la SST elabora la carta indicativa (compito 4.1.d) in collaborazione con la SA (compito 4.1.i) e con la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS, compito 4.1.m).

### 3.3 La compensazione reale di SAC sottratte

Secondo il PS-SAC, i cantoni il cui censimento presenta un margine ridotto rispetto al contingente minimo e che non dispongono di dati affidabili sul suolo, devono introdurre nel PD una regolamentazione sulla compensazione reale delle SAC; il Ticino si trova in questa situazione e il CF ha intimato questo compito contestualmente all'approvazione federale delle schede R1, R6 ed R10 (vedere capitolo 3.1).

Per compensazione reale s'intende che la diminuzione di terreni agricoli di qualità SAC va compensata con superfici di pari estensione e qualità agricola. Secondo il principio P8 del PS-SAC "i dezonamenti di suoli con qualità SAC, le valorizzazioni e ricoltivazioni conformi agli standard della professione o i nuovi rilevamenti di SAC (effettuati con lo standard FAL 24+) sono considerati compensazioni di SAC". Le informazioni inerenti le SAC su terreni liberi in zona edificabile sono quindi utili anche per valutare dezonamenti al fine di compensare SAC sottratte (vedere capitolo 3.1).

In Ticino la compensazione di terreni agricoli sottratti (comprese quindi le SAC) è sancita dall'art. 8 della Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr<sup>15</sup>) e dal relativo Regolamento (RLTAgr<sup>16</sup>). Secondo gli artt. 9 e 10 LTAgr, la compensazione deve essere di principio reale ma, qualora questa non fosse realizzabile, subentra un contributo pecuniario sostitutivo. Anche se negli ultimi anni la prassi ricorrente è stata quella di compensare realmente la sottrazione di SAC, secondo il rapporto d'esame dell'ARE relativo agli adattamenti delle schede R1, R6 ed R10, i disposti della LTAgr non soddisfano i principi P9 e P10 del PS-SAC e non sono sufficienti a garantire che la compensazione avvenga sempre realmente<sup>17</sup>.

Il CdS propone dunque di adattare la scheda P8 integrandovi l'obbligo di compensazione reale delle SAC sottratte, con l'eccezione delle opere realizzate a scopo agricolo ai sensi dell'art. 16a LPT (misura 3.1.e).

Per quanto attiene all'obbligo di compensazione, questa modifica implica l'adattamento dell'art. 2 del RLTAgr al fine di coordinare il tema sia dal profilo pianificatorio (PD), sia dal profilo giuridico (regolamento della legislazione).

## 4 Consolidamento pianificatorio delle SAC

L'art. 28 cpv. 1 OPT stabilisce che i cantoni, nell'ambito della loro pianificazione direttrice, designano le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura; questo compito è ribadito anche dall'art. 2 della LTAgr. Il cpv. 2 dell'art. 28 OPT precisa che, a tale scopo, i cantoni forniscono per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle SAC, rilevando anche quelle in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l'utilizzazione agricola (vedere capitolo 3.1).

Secondo la scheda P8 in vigore (punto 4.2), il compito impartito dall'OPT viene concretizzato come descritto di seguito: nella carta di base del PD sono segnalate le SAC in forma indicativa (derivante dal catasto del-

<sup>15</sup> <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/469>

<sup>16</sup> <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/470>

<sup>17</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/adattamento-del-piano-direttore> → Documentazione utile → Approvazione federale.

le idoneità agricole dei suoli del Cantone), le quali sono da precisare nel contesto dei PR come informazione sovrapposta e aggiuntiva alla zona agricola. Nel corso degli anni le informazioni delle SAC approvate nei PR sono confluite nella tabella dell'Allegato I della scheda P8 in vigore.

Questo sistema era stato ideato nel contesto del precedente PD per ottenere un quadro sull'intero territorio cantonale in merito ad estensione ed ubicazione delle SAC alla scala comunale. La definizione delle SAC attraverso i PR rappresenta tuttavia una rarità nel panorama elvetico, non è in linea con l'art. 30 cpv. I OPT, secondo il quale le SAC vanno attribuite alle zone agricole, senza la specifica "SAC", ed è stato oggetto di riserve anche in alcune sentenze del TRAM<sup>18</sup>. Inoltre è all'origine di una serie di problemi riassunti di seguito:

- non tutti i comuni interessati dalle SAC hanno proceduto a riportarle nei loro PR: ad oggi si stima che poco più del 60% dei PR contemplino tali contenuti;
- soprattutto in PR datati, adattati in epoche in cui l'attenzione su questo tema non era così marcata, alcune SAC sono state definite senza studi approfonditi, arrivando a comprendere superfici che in realtà non ne presentano la qualità, come ad esempio strade ed edifici agricoli, piccoli corsi d'acqua, boschetti e siepi;
- nel tempo, alcune SAC definite a PR hanno perduto parzialmente o interamente le loro caratteristiche, a causa dell'abbandono dell'attività agricola, della costruzione di edifici agricoli, o per l'uso inappropriato o abusivo (ad esempio deponie).

Queste problematiche sono emerse in particolare con l'allestimento del censimento delle SAC (vedere capitolo 3.1), che ad oggi rappresenta la fotografia più precisa di tali superfici, le quali divergono sia da quelle dei PR, sia dalle quelle riportate in maniera indicativa nella carta di base del PD. I problemi sono da ricondurre fondamentalmente a una gestione frammentata della definizione delle SAC, demandata alla pianificazione locale, condizionata da tempistiche e approcci differenti da comune a comune.

Il CdS propone dunque di "dismettere" questa prassi, stralciando dalla scheda P8 l'obbligo (per i comuni) di definire le SAC nei loro PR con una specifica designazione, ed introducendovi il ruolo del censimento SAC quale unico strumento designativo dello stato di tali superfici (vedere nuova misura 3.1.b). I comuni dovranno attribuire le SAC del censimento alla zona agricola nei loro PR, conformemente all'art. 30 cpv. I OPT (vedere nuovo compito 4.2.a).

Tale proposta permette di passare da una gestione pianificatoria (onerosa e dispersiva) a una gestione tecnica che tiene conto dell'idoneità dei terreni e dell'evoluzione delle SAC derivante da operazioni di bonifica e di recupero, da progetti che prevedono sottrazione e compensazione reale di SAC e da progetti di rivalorizzazione indipendenti da misure compensative. Il primo passo in tal senso è stato fatto introducendo nella LST l'art. 41a, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, secondo il quale il censimento raccoglie le informazioni relative alle SAC<sup>19</sup>.

Il censimento è uno strumento tecnico e conoscitivo, utile al monitoraggio di questo tipo di superfici e quindi alla verifica del rispetto del contingente minimo imposto dal PS-SAC. Esso è comparabile ad uno studio di base del PD ai sensi dell'art. 6 LPT ed è il risultato di un rilevamento, come per esempio il catasto dei siti inquinati<sup>20</sup> o la mappatura degli oggetti che sottostanno all'*Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti* (OPIR)<sup>21</sup>. Secondo una recente sentenza del Tribunale federale<sup>22</sup> (TF), il censimento, stabilito in base agli unici rilevamenti del suolo agricolo disponibili e ritenuti validi dal PS-SAC, non è di principio impu-

---

<sup>18</sup> Vedere per esempio le seguenti decisioni pubblicate su [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch): n. 90.2007.74 del 29.04.2008 e n. 90.2010.28 del 10.11.2011.

<sup>19</sup> [https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=99497&cHash=53668883900103bbfc2f0298cbb5bb60&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=sviluppo+territoriale&user\\_gcparlamento\\_pi8\[tat100\]=100](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99497&cHash=53668883900103bbfc2f0298cbb5bb60&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=sviluppo+territoriale&user_gcparlamento_pi8[tat100]=100)

<sup>20</sup> <https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/siti-inquinati.html>

<sup>21</sup> <https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/opir.html>

<sup>22</sup> Decisione TF IC\_389/2020 e IC\_394/2020, 12 luglio 2022, <https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/clir/http/index.php?type=start&lang=it>

gnabile nel contesto di un PR o di una domanda di costruzione, a meno che circostanze particolari fanno emergere chiaramente che un fondo è palesemente improprio a un uso agricolo. I suoi contenuti potranno essere messi in discussione da nuovi rilevamenti secondo i criteri stabiliti dal PS-SAC (vedere capitolo 3.1).

Le SAC del censimento sono visualizzabili nel geoportale cantonale <https://map.geo.ti.ch/> (geocategoria *pianificazione e sviluppo territoriale, superfici per l'avvicendamento delle colture*) e, quando le proposte oggetto di questa procedura entreranno in vigore, esse saranno automaticamente caricate anche nella carta di base del PD. Le altre superfici agricole sono designate nei PR e saranno aggiornate nel contesto della loro revisione secondo i disposti della scheda R6.

La specifica SAC nei PR va tolta, ma essendo stata inserita tramite una procedura formale, a mente del CdS, nel rispetto del principio del parallelismo delle procedure e della sicurezza giuridica, è necessario provvedere a rimuoverla tramite adattamento dei PR (vedere compito 4.2.c). Ciò può avvenire nell'ambito dei lavori di adeguamento alla LST o alla revisione ai sensi della scheda R6 del PD, oppure tramite una specifica variante con procedura semplificata, visto che si tratta di un mutamento minimo dell'uso ammissibile del suolo (art. 34 lett. a LST). Come detto sopra tuttavia, dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche oggetto della presente procedura, solo il censimento SAC farà stato per la designazione delle stesse.

## 5 Altre proposte di modifica

### 5.1 Zone agricole attrezzate

Edifici o impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda agricola devono essere ubicati in zone appositamente pianificate (art. 16a cpv. 3 LPT); si tratta di colture coperte fisse come serre, tunnel riscaldati o altri impianti simili, dipendenti o indipendenti dal suolo. Secondo la scheda P8 in vigore (prendendo spunto dall'art. 37 cpv. 1 OPT), se esse superano i 5'000 m<sup>2</sup>, la loro edificazione è possibile solo in specifiche zone *agricole attrezzate* istituite nei PR secondo determinati criteri pianificatori (misura 3.2.a e compito 4.2.b).

In Ticino, il comparto agricolo più esteso in cui, nel corso degli anni, è stata fatta esperienza con questo tipo di strutture, è il piano di Magadino, regolamentato dal relativo Piano di utilizzazione cantonale<sup>23</sup> (PUC-PdM), il cui art. 24 delle norme di attuazione rimanda ai criteri pianificatori indicati nella misura 3.3.a della scheda R11 *Piano comprensoriale del Piano di Magadino*<sup>24</sup> in vigore. Questi criteri sono uguali a quelli della misura 3.2.a della scheda P8 in vigore, con alcune particolarità di cui si dirà di seguito. L'esperienza maturata sul piano di Magadino porta a ritenere che alcuni dei criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate contenuti nelle due schede sono desueti o irrealistici, per cui il CdS propone di modificarli, compendiandoli con nuove tendenze e generalizzando la prassi per la gestione di tali impianti a tutto il territorio cantonale, compreso il piano di Magadino, attraverso lo stralcio della misura 3.3.a dalla scheda R11 e la modifica della misura 3.2.a della scheda P8 come segue.

- Estensione dell'obbligo di pianificazione anche ai piani di utilizzazione cantonali (PUC)  
Sia la scheda P8 che la scheda R11 indicano solo i PR come strumento pianificatorio per l'istituzione delle zone agricole attrezzate con superficie superiore a 5'000 m<sup>2</sup>. Ciò poteva avere una certa ragion d'essere all'epoca della redazione delle due schede nel contesto della revisione del PD, in cui i PUC non erano usuali, ma non più al giorno d'oggi in cui sono sempre più ricorrenti. Ciò risolve anche l'incongruenza fra il fatto che il piano di Magadino è retto da un PUC che però rimanda, per le zone agricole attrezzate, all'allestimento di varianti di PR. Oltre che nella misura 3.2.a (che evoca il concetto generale di "piani di

<sup>23</sup> <http://www.ti.ch/puc-ppdm>

<sup>24</sup> [https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/temi/piano\\_direttore/schede/schede\\_file/R11.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/temi/piano_direttore/schede/schede_file/R11.pdf)

utilizzazione”, valido sia per i PR che per i PUC), questa modifica viene integrata anche nel compito 4.1.f relativo ai PUC.

- Inclusione dell'obbligo di pianificazione anche per gli impianti agrivoltaici  
Con “agrivoltaico” (o anche “agrifotovoltaico”) si intende il simultaneo utilizzo di superfici agricole per la coltivazione e la produzione di elettricità derivante dall'energia solare. Tali impianti fotovoltaici permettono in buona sostanza lo sfruttamento agricolo del suolo, senza occuparlo in superficie. Quelli con una superficie superiore a 5'000 m<sup>2</sup> vanno realizzati solo in zone agricole attrezzate predisposte nella pianificazione delle utilizzazioni, poiché il loro impatto territoriale, e la conseguente necessità di una ponderazione degli interessi, è parificabile a quello di serre e tunnel.
- Priorizzazione all'uso di terreni di scarsa qualità agricola  
Le colture hors-sol o che prevedono l'impermeabilizzazione del suolo devono essere pianificate preferibilmente su terreni di scarsa qualità agricola, al fine di preservare le caratteristiche agronomiche dei terreni migliori, mantenerli liberi e, nel contempo, ricercare uno sfruttamento agricolo anche di quelli meno pregiati (terreni di scarsa idoneità, leggermente inquinati, ecc.).
- Stralcio della superficie minima e generalizzazione dell'obbligo di smantellamento di impianti esistenti  
L'attuale obbligo di pianificare un'unica zona agricola attrezzata di almeno 4 ha e tre aziende orticole è irrealistica, come l'indicazione della scheda R I I in vigore secondo la quale ad ogni azienda è riservata una superficie di 1.5 ha. Per contro, per evitare il proliferare incontrollato e disordinato di tali impianti, appare più ragionevole generalizzare l'indicazione della scheda R I I relativa all'obbligo, per le aziende coinvolte nell'istituzione di zone agricole attrezzate, di smantellare i loro impianti situati all'esterno di tali zone, di principio per una superficie equivalente a quella prevista. Per precisione, nella scheda R I I tale obbligo è riservato alle aziende la cui superficie coperta supera 1.5 ha, ma con la modifica in oggetto si propone di generalizzarla, applicandola quindi anche a superfici coperte più piccole.
- Aumento dell'altezza delle costruzioni  
Anche l'attuale limitazione della scheda P8 in vigore relativa all'altezza massima delle costruzioni nelle zone agricole attrezzate, ovvero 5.50 m (intesa alla gronda) appare superata. La produttività delle colture hors-sol aumenta con un'altezza maggiore che alcune piante, per esempio di melanzane e di pomodori, riescono a raggiungere. Si propone dunque di aumentare l'altezza massima a 6.50 m (alla gronda), permettendo quindi una maggiore produttività agricola e, parallelamente, una minore occupazione del suolo.
- Esclusione, per il piano di Magadino, di istituire zone agricole attrezzate nella zona palustre d'importanza nazionale e nei corridoi ecologici  
Questo divieto viene traslato dalla scheda R I I alla scheda P8<sup>25</sup>.

Oltre alle proposte di modifica sostanziali elencate sopra, il testo della misura 3.2.a viene riorganizzato, linguisticamente rivisto ed alcuni principi vengono accorpati, come quello inerente il corretto inserimento paesaggistico delle strutture.

La misura 3.3.a della scheda R I I in vigore definisce un indirizzo quantitativo di coperture (serre, tunnel caldi e tunnel freddi) ammontante a circa 35-40 ha, basandosi sulla situazione nel 1996 e ipotizzando i fabbisogni futuri. Nell'ambito dell'allestimento del PUC-PdM (vedere Rapporto di pianificazione, capitolo 8.3.3) sono stati riverificati i dati della situazione esistente del 1995 ed aggiornati al 2011; è risultato che nel 1995 le coperture erano di molto superiori a quanto descritto nella scheda R I I (62.1 ha invece di 36.4 ha) e che nel 2011 ammontavano a 71.2 ha. È stato inoltre ipotizzato un aumento delle colture coperte fino a 78 ha. Questo dato corrisponde alla situazione attuale (2023) rilevata in base all'analisi delle ortofoto. In buona sostanza, quanto prospettato dalla scheda R I I era già obsoleto al momento della sua redazione negli anni “90, per cui può essere stralciato.

---

<sup>25</sup> Per essere precisi, la scheda R I I parla di *collegamenti ecologici-paesaggistici* che però non sono mai stati integrati nella carta di base del PD, al contrario dei *corridoi ecologici*.

Gli adattamenti proposti alle schede P8 ed R11 descritte sopra, porteranno ad una modifica d'ufficio dell'art. 24 delle norme d'attuazione del PUC-PdM, nel quale il riferimento alla scheda R11 sarà sostituito con il riferimento alla scheda P8.

## 5.2 Attribuzione di SAC alla zona edificabile

Come già indicato nel capitolo 3.1, nell'ambito del rapporto d'esame degli adattamenti delle schede R1, R6 ed R10, l'ARE rileva come il contingente cantonale delle SAC sia rispettato di misura. Conseguentemente, il CF ha intimato al Ticino di introdurre nel suo PD non solo una regolamentazione per la compensazione reale delle SAC, ma anche quanto richiesto dall'art. 30 cpv. 1 bis dell'OPT in materia di azzonamenti delle SAC<sup>26</sup>.

Secondo questo articolo, le SAC possono essere attribuite alla zona edificabile solo al fine di raggiungere un obiettivo importante dal punto di vista del Cantone e solo se viene garantito un impiego ottimale delle superfici sfruttate. Questo disposto, finalizzato ad una protezione rafforzata delle SAC, è entrato in vigore il 1° maggio 2014 con tutte le altre modifiche della LPT volte a uno sviluppo insediativo centripeto (LPT1). Per questo motivo, il CF chiede che sia integrato nella scheda R6, e più precisamente nella misura 3.1 *Sfruttare le zone edificabili in vigore*. Considerato che il tema delle SAC è trattato dalla scheda P8, il CdS ritiene più corretto integrarvi il riferimento all'art. 30 cpv. 1 bis nel contesto della presente procedura e, più precisamente, alla misura 3.1.d.

## 5.3 Coltivazione nei territori minacciati dall'abbandono

Secondo la scheda P8 in vigore bisogna individuare i territori minacciati dall'abbandono e selezionare quelli meritevoli di essere preservati o recuperati, eventualmente con interventi compensativi: ciò è esplicitato nell'indirizzo 2.2.b e nella misura 3.2.b.

Nel corso degli anni, il recupero di territori minacciati da abbandono, soprattutto nelle regioni periferiche, si è svolto per lo più tramite il sostegno finanziario cantonale ad iniziative partite dal basso, comprendenti varie tipologie di interventi, non esclusivamente votate alla ricoltivazione agricola; coinvolta è in particolare la Sezione dell'agricoltura (SA) in collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).

Questo approccio si è rivelato pragmatico e diversi sono i progetti realizzati, ultimi fra i quali il recupero dei Monti di Rima (Lavizzara) e alcuni interventi di miglioria agricola e strutturale ad Isonne e in Valle di Blenio. Il CdS propone dunque di consolidarlo nella scheda P8 mantenendo l'indirizzo 2.2.b, accorpando le attuali misure 3.2.b e 3.4.a (riferite al mantenimento dell'insediamento e delle attività umane su tutto il territorio, in particolare le aree periferiche) in un unico nuovo paragrafo 3.2.d che esplicita la preservazione di un paesaggio rurale curato e coltivato, e riformulando il compito della SA (compito 4.1.d in vigore che diventa nuovo compito 4.1.1, riferito al sostegno a progetti di recupero di superfici agricole e di estivazione).

Un contributo significativo al recupero dei territori minacciati dall'abbandono inteso in senso ampio, quindi paesaggistico e non esclusivamente agricolo, è fornito dal *Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione* (PUC-PEIP<sup>27</sup>), che è volto al recupero di edifici ed impianti degni di protezione laddove costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale espressione della cultura rurale. L'art. 14 delle norme d'attuazione prevede (tra le diverse indicazioni) l'obbligo della gestione dei fondi, la tutela dell'esercizio dell'agricoltura e l'impegno a contenere l'avanzata dal bosco.

<sup>26</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/adattamento-del-piano-direttore> → Documentazione utile → Approvazione federale.

<sup>27</sup> <http://www.ti.ch/puc-peip>

## 5.4 Politica economica regionale in materia agricola

L'indirizzo 2.4.c. e la misura 3.4.c. della scheda P8 prescrivono la necessità di sostenere il settore agroalimentare (in particolare la valorizzazione di prodotti locali) attraverso il programma d'attuazione della Politica economica regionale (PER). Il compito di sviluppo e applicazione di misure volte a tale scopo è dato all'Ufficio per lo sviluppo economico nel punto 4.1.h.

Di fatto i suddetti disposti sono superati dalla creazione del Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT<sup>28</sup>). Esso promuove la produzione e il consumo di prodotti agroalimentari locali, tramite ad esempio la messa in rete dei produttori, dei punti vendita e la promozione dell'utilizzo dei prodotti locali nella ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, ecc.).

Dopo una prima fase test fra il 2012 e il 2013, il CCAT è stato consolidato dal profilo operativo e sostenuto finanziariamente tramite i fondi della PER fino al 2019<sup>29</sup>. Per continuare a garantirne l'attività, il Parlamento ha stanziato un contributo a fondo perso di 2'000'000 di Fr. per il periodo 2020-2023<sup>30</sup> ed il 12 luglio dell'anno in corso il CdS ha licenziato il messaggio n. 8306 per il suo rinnovo per il quadriennio 2024-2029<sup>31</sup>.

La realizzazione del CCAT ha concretizzato gli indirizzi, le misure ed i compiti della scheda P8 in vigore, quindi il CdS propone lo stralcio dei punti citati sopra.

---

<sup>28</sup> <https://www4.ti.ch/dfe/de/sviluppo-economico/iniziative-faro>

<sup>29</sup> [https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=88858&cHash=587fb180e67abc1a5e288783351bd3aa&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=agroalimentare&user\\_gcparlamento\\_pi8\[tat100\]=100](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=88858&cHash=587fb180e67abc1a5e288783351bd3aa&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=agroalimentare&user_gcparlamento_pi8[tat100]=100)

<sup>30</sup> [https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=102397&cHash=09bf8039adb56729ba62df47446a7850&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=7725&user\\_gcparlamento\\_pi8\[tat100\]=100](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102397&cHash=09bf8039adb56729ba62df47446a7850&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=7725&user_gcparlamento_pi8[tat100]=100)

<sup>31</sup> [https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=116796&cHash=95b3419e1b1c57ef012cb65375b9389e&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=produzione+agricola&user\\_gcparlamento\\_pi8\[tat100\]=100](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-at-ri/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=116796&cHash=95b3419e1b1c57ef012cb65375b9389e&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=produzione+agricola&user_gcparlamento_pi8[tat100]=100)

## Proposte di modifica della scheda P8 *Territorio agricolo*

Considerata la situazione e le circostanze descritte nei capitoli precedenti, il CdS, con decisione del 6 dicembre 2023, pone in consultazione ai sensi dell'art. 11 della LST la proposta di una modifica globale dei contenuti della scheda P8 *Territorio agricolo* riportata di seguito.

L'intero testo è evidenziato in celeste: ciò sta a segnalare che si tratta di un adattamento importante di misure col grado di consolidamento *dato acquisito* (Da) ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 della LST e dell'art. 24 cpv. 1 del relativo regolamento (RLST), il quale, se sarà adottato dal CdS dopo la presente fase di consultazione, potrà essere oggetto di ricorso (art. 13 LST).

		Scheda di Piano direttore	<b>P8</b>
		<b>Territorio agricolo</b>	
		Patrimonio	
<b>2. Indirizzi</b>	<p><b>2.1 Salvaguardia del territorio agricolo</b></p> <p>L'agricoltura serve alla produzione e alla garanzia della base alimentare. La salvaguardia duratura e il recupero di territorio agricolo vanno perseguiti mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i rilevamenti conoscitivi inerenti alla qualità e all'idoneità del suolo;</li> <li>l'adeguamento degli strumenti giuridico-pianificatori;</li> <li>la valorizzazione e la ricoltivazione;</li> <li>la compensazione reale in caso di sottrazione.</li> </ol> <p><b>2.2 Multifunzionalità dell'agricoltura</b></p> <p>Subordinatamente all'attività agricola, l'agricoltura contribuisce alla strutturazione e alla cura del territorio e del paesaggio, nonché alla compensazione ecologica. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura è quindi una ricchezza da preservare e consolidare, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>utilizzando in modo sostenibile le aree coltivabili;</li> <li>sostenendo la coltivazione nei territori minacciati dall'abbandono;</li> <li>preservando, tramite reticoli di interconnessione, lo spazio naturale del territorio cantonale;</li> <li>favorendo, subordinatamente all'agricoltura, la funzione dello svago in ambito urbano;</li> </ol>		

<h2>2. Indirizzi</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. garantendo alla popolazione e al settore turistico un paesaggio rurale coltivato e curato;</li> <li>f. mantenendo l'insediamento e le attività umane su tutto il territorio, in particolare nelle aree periferiche;</li> <li>g. promuovendo un'adeguata distribuzione delle diverse attività agricole negli spazi funzionali definiti dal Modello territoriale cantonale (scheda RI).</li> </ul>
<h2>3. Misure</h2>	<h3>3.1 Salvaguardia del territorio agricolo</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. I terreni idonei all'agricoltura e quelli particolarmente pregiati, ovvero le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), vanno attribuiti alla zona agricola nei piani di utilizzazione (Piani di utilizzazione cantonale PUC e Piani regolatori PR).</li> <li>b. Per quanto riguarda i terreni di qualità SAC fa stato il censimento cantonale ai sensi dell'art. 41a LST, allestito in base ai principi del Piano settoriale federale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (PS-SAC). L'indicazione SAC non va riportata nei piani di utilizzazione.</li> <li>c. Il contingente minimo di SAC assegnato al Ticino dal PS-SAC ammonta a 3'500 ha.</li> <li>d. Le SAC possono essere attribuite alla zona edificabile unicamente secondo i disposti dell'art. 30 cpv. I bis OPT.</li> <li>e. Le SAC sottratte vanno compensate realmente, con superfici di pari estensione e qualità agricola, ad eccezione delle opere realizzate a scopo agricolo giusta l'art. 16a LPT.</li> <li>f. Al fine di mantenere a lungo termine il contingente SAC cantonale e, per quanto possibile, anche di incrementarlo, va allestita una carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili a scala cantonale, da tenere in considerazione per bonifiche e compensi reali.</li> <li>g. Laddove possibile e non in contrasto con altri interessi preponderanti, va perseguito il recupero di superfici agricole di qualità elevata, attraverso la loro attribuzione alla zona agricola nei piani di utilizzazione.</li> <li>h. Le zone nucleo dei biotopi (scheda P4) sono escluse dalle SAC.</li> <li>i. Non possono essere effettuati rimboschimenti compensativi in aree agricole pregiate.</li> </ul> <h3>3.2 Multifunzionalità dell'agricoltura</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Zone agricole attrezzate</u> Le colture coperte, dipendenti o indipendenti dal suolo naturale (serre, tunnel riscaldati, impianti agrivoltaici e altri impianti simili), che superano i 5'000 m<sup>2</sup>, possono essere edificate unicamente nelle apposite zo-</li> </ul>

### 3. Misure

ne agricole attrezzate adottate nei piani di utilizzazione secondo le seguenti direttive:

- la realizzazione di tali zone è possibile solo al di sotto dei 600 m.s.l.m.;
- per quanto riguarda il Piano di Magadino, tali zone non possono essere previste nella zona palustre d'importanza nazionale e nei corridoi ecologici;
- qualora prevedano impermeabilizzazione del suolo e colture indipendenti da esso (hors sol), tali zone vanno preferibilmente realizzate su terreni di scarsa qualità agricola;
- l'inserimento paesaggistico deve essere adeguato e armonioso;
- l'edificazione è ammessa solo per aziende riconosciute con sede in Ticino ai sensi della *Legge federale sul diritto fondiario rurale*;
- le aziende coinvolte devono smantellare eventuali coperture esistenti di loro utilizzo (tipo tunnel in plastica) all'esterno della zona agricola attrezzata, di principio, per una superficie equivalente a quella in essa prevista;
- in caso di abbandono delle attività delle colture al coperto, la superficie agricola deve essere ripristinata per l'utilizzazione originaria, alle condizioni pedologiche preesistenti. A garanzia di quest'indirizzo, il progetto, da elaborare d'intesa con la Sezione dell'agricoltura, dovrà assicurare la possibilità di riconversione agricola entro un anno;
- vanno adottate le necessarie misure per evitare la tesaurizzazione del suolo;
- vanno inoltre ripresi e precisati nei piani di utilizzazione i criteri seguenti:
  - l'altezza massima ammessa delle costruzioni è di ml 6.50 alla gronda. I corpi tecnici non sono computati nell'altezza, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente qualificata;
  - il materiale di copertura deve essere di vetro o di materiali plastici trasparenti;
  - devono essere predisposte adeguate misure costruttive a sostegno del risparmio energetico;
  - devono essere definite le esigenze di collegamento (in particolare i raccordi stradali, l'eliminazione delle acque di scarico, l'utilizzazione e l'evacuazione dell'acqua piovana), nonché l'impiego di fonti energetiche legate all'ubicazione o non altrimenti utilizzabili e i principi per la ricoltivazione (dopo eventuale cessazione dell'attività orticola).

#### **b. Progetti di interconnessione**

I progetti di interconnessione ecologica devono contribuire a rafforzare la funzione di collegamento ecologico nel territorio (scheda P4).

### 3. Misure

**c. Svago in territorio agricolo**

La funzione di svago in territorio agricolo è subordinata all'attività agricola. La scheda R9 definisce ubicazioni, misure e compiti.

**d. Mantenimento dell'insediamento e delle attività umane su tutto il territorio, in particolare nelle aree periferiche**

- Va preservato un paesaggio rurale curato e coltivato (schede P1, P2 e P3);
- vanno favorite le infrastrutture e le opere necessarie ad una razionalizzazione dell'attività agricola, possibilmente ad alto valore aggiunto.

**e. Colture e spazi funzionali**

In riferimento al Modello territoriale cantonale (scheda R1) vanno favoriti:

- la campicoltura, la foraggicoltura e l'orticoltura nelle aree di fondovalle (aree centrali, suburbane e periurbane);
- la viticoltura nelle aree collinari (retroterra);
- la foraggicoltura, l'allevamento e l'alpicoltura nelle aree montane.

### 4. Compiti

**4.1 Livello cantonale**

La Sezione dello sviluppo territoriale (SST):

per il tramite dell'Ufficio del Piano direttore:

- a.** aggiorna e rende pubblico annualmente sui geoportali nazionale e cantonale il censimento SAC;
- b.** allestisce un rapporto quadriennale delle SAC ai sensi dell'art. 9 OPT;
- c.** riprende il censimento SAC nella carta base del Piano direttore;
- d.** allestisce la carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili a scala cantonale;

per il tramite dell'Ufficio della pianificazione locale:

- e.** verifica la corretta attribuzione delle SAC del censimento alla zona agricola nei piani di utilizzazione;
- f.** nel caso di colture coperte che superano i 5'000 m<sup>2</sup>, precisa e consolida nei PUC le *zone agricole attrezzate* per le colture al coperto, applicando i criteri di cui al punto 3.2.a e adotta le misure necessarie a evitare la tesaurizzazione del suolo;

per il tramite dell'Ufficio della natura e del paesaggio:

- g.** sostiene gli indirizzi della presente scheda nell'ambito delle sue mansioni.

## 4. Compiti

La Sezione dell'agricoltura (SA),

- h. trasmette annualmente alla SST le indicazioni sulle modifiche delle SAC;
- i. collabora con la SST nell'allestimento della carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili;
- j. collabora con la SST nella gestione delle attività di svago in territorio agricolo secondo gli indirizzi della scheda R9;
- k. sostiene e coordina in collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio l'allestimento e l'attuazione dei progetti di interconnessione ecologica;
- l. sostiene comuni, patriziati e privati che s'impegnano nel mantenimento e nel recupero di superfici agricole e di estivazione.

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

- m. collabora con la SST nell'allestimento della carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili.

### 4.2 Livello comunale

I comuni:

- a. attribuiscono le SAC del censimento cantonale alla zona agricola nei PR;
- b. vegliano affinché i terreni agricoli del proprio territorio, in particolare modo quelli di qualità SAC, siano preservati e impediscono utilizzi o interventi non conformi alla zona agricola che possono arrecare degrado alla qualità del suolo;
- c. stralciano le indicazioni sulle SAC dai propri PR tramite procedura pianificatoria;
- d. nel caso di colture coperte che superano i 5'000 m<sup>2</sup>, precisano e consolidano nei rispettivi PR le *zone agricole attrezzate* per le colture al coperto, applicando i criteri di cui al punto 3.2.a e adottano le misure necessarie a evitare la tesaurizzazione del suolo;
- e. collaborano al perseguimento degli indirizzi definiti nella presente scheda.

## Proposte di modifica della scheda RI I *Piano comprensoriale del Piano di Magadino*

Considerata la situazione e le circostanze descritte nei capitoli precedenti, il CdS, con decisione del 6 dicembre 2023, pone in consultazione ai sensi dell'art. 11 della LST la proposta di modifica della scheda RI I *Piano comprensoriale del Piano di Magadino* riportata di seguito.

La proposta di modifica è evidenziata in celeste: ciò sta a segnalare che si tratta di un adattamento importante di misure col grado di consolidamento *dato acquisito* (Da) ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 della LST e dell'art. 24 cpv. 1 del relativo regolamento (RLST), il quale, se sarà adottato dal CdS dopo la presente fase di consultazione, potrà essere oggetto di ricorso (art. 13 LST).

Scheda di Piano direttore

**RI I**  
(Scheda A del PD 90)



## Piano di Magadino

Rete urbana



### 3. Misure

#### 3.3 Territorio agricolo

<del>a. Criteri pianificatori per la delimitazione e l'adozione di zone agricole attrezzate</del>	Consolidamento
<p><del>Campo d'applicazione</del>                      Con riferimento al punto 3.4 (Paesaggio) e all'art. 16 a), cpv. 3 LPT, all'interno dei limiti del Parco del PdM, le colture coperte, dipendenti e indipendenti dal suolo naturale (serre, tunnel riscaldati e altri impianti simili) che superano i 5'000 mq, possono essere edificate unicamente nelle apposite zone agricole attrezzate adottate dai comuni interessati secondo i criteri pianificatori stabiliti dal PD.</p> <p><del>Fabbisogni in rapporto allo stato attuale – indirizzo:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Situazione al 1996:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— serre vetro ca. 5.4 ha,</del></li> <li><del>— tunnel caldi ca. 13 ha,</del></li> <li><del>— tunnel freddi ca. 18 ha.</del></li> </ul> </li> <li><del>• Bisogni futuri ipotizzabili:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— in sostituzione ca. 10 ha (tunnel con serre),</del></li> </ul> </li> </ul>	Da

### 3. Misure

— in supplemento ca. 10 ha (nuove serre).

- \* Indirizzo quantitativo: in prospettiva le coperture complessive dovrebbero perciò ammontare a ca. 35-40 ha.

Criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali:

I Comuni, nell'ambito dell'indirizzo quantitativo fissato, possono prevedere la formazione di zone agricole attrezzate al di fuori della zona palustre d'importanza nazionale e dalle fasce dei collegamenti ecologici paesaggistici (vedi carta di base).

Valgono le seguenti condizioni:

- pianificazione unitaria in un'unica zona attrezzata avente una copertura di almeno 4 ha di serre;
- concentrazione di almeno 3 aziende orticole ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende interessate;
- inserimento paesaggistico adeguato;
- edificazione ammessa solo per aziende riconosciute con sede in Ticino ai sensi della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991. La superficie coperta riservata ad ogni azienda è di 1.5 ha. Deroghe fino ad un massimo di 2.5 ha possono essere concesse se l'azienda dimostra di poter smantellare una superficie coperta equivalente all'esterno della zona agricola attrezzata.
- in caso di abbandono delle attività delle colture al coperto la superficie agricola deve essere ripristinata per l'utilizzazione originaria, alle condizioni pedologiche preesistenti. A garanzia di quest'indirizzo il progetto, da elaborare d'intesa con la Sezione dell'agricoltura, dovrà assicurare la possibilità di riconversione agricola in tempi brevi.
- direttive urbanistiche e costruttive da riprendere e precisare nei PR dei comuni interessati:
  - \* linee d'edificazione atte ad ottenere un inserimento ordinato degli impianti nel paesaggio;
  - \* altezza massima delle costruzioni: ml 5.50. I corpi tecnici non sono computati nell'altezza, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta;
  - \* materiale di copertura: vetro o materiali plastici trasparenti;
  - \* predisporre adeguate misure costruttive a sostegno del risparmio energetico;
  - \* definizione delle esigenze di collegamento, in particolare raccordi stradali, eliminazione delle acque di scarico, utilizzazione ed evacuazione dell'acqua piovana, impiego di fonti energetiche legate all'ubicazione o non altrimenti utilizzabili, principi per la ricoltivazione (dopo eventuale cessazione dell'attività orticola).
- i Comuni adottano le misure necessarie per evitare la tesaurizzazione del suolo.

## Proposte di modifica della carta di base 1:50'000

Con l'entrata in vigore delle proposte di modifiche della scheda P8, la carta di base del PD sarà adattata con l'inserimento delle SAC del censimento. Fino ad allora sarà possibile visualizzarle sul geoportale cantonale <https://map.geo.ti.ch/> (geocategoria *Superfici per l'avvicendamento delle colture*) e scaricarne i dati da quello federale <https://www.geodienste.ch/services/fruchtfolgeflaechen>.

## Abbreviazioni

ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
CCAT	Centro di competenze agroalimentari Ticino
CdS	Consiglio di Stato
CF	Consiglio federale
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DT	Dipartimento del territorio
GC	Gran consiglio
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
LPT1	Prima fase della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio
LPT2	Seconda fase della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LTAgr	Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo
RLTAgr	Regolamento della legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
PD	Piano direttore cantonale
PER	Politica economica regionale
PR	Piano regolatore
PUC	Piano di utilizzazione cantonale
PUC-PdM	Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino
PS-SAC	Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture
RLST	Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale
SA	Sezione dell'agricoltura
SAC	Superfici per l'avvicendamento delle colture
SPAAS	Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
SST	Sezione dello sviluppo territoriale
TRAM	Tribunale cantonale amministrativo
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UPD	Ufficio del Piano direttore